

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2010, n. 8.~~

~~**Complesso immobiliare sito in Potenza nell'agglomerato industriale del Basento denominato "ex Suinicola Lucana" proveniente dal soppresso ESAB. Approvazione della relazione di stima e del relativo aggiornamento.**~~

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2010, n. 9.~~

~~**D.G.R. n. 2054/2009 Affidamento di incarico per il rogito notarile dell'atto di compravendita a favore della Regione Basilicata degli immobili denominati "Palazzina BIC" e "Lotto A" facenti parte del complesso immobiliare "ex Liquichimica" di Tito Scalo, di proprietà del Consorzio ASI di Potenza.**~~

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2010, n. 36.

**L. 12 marzo 1999, n. 68 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili - Documento del 16 novembre 2006 sancito nella Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province, Autonome Locali - Presa d'atto della "Intesa" - Approvazione dello schema di convenzione - Approvazione delle direttive operative.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005;

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", con particolare riferimento all'art. 11, ove sono

disciplinate le convenzioni e le convenzioni di integrazione lavorativa come strumento contrattuale finalizzato all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

VISTA altresì la L.R. 20 luglio 2001, n. 28 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili" con riferimento all'art. 3, che prevede che le finalità dell'inserimento lavorativo in forma dipendente delle persone disabili, cui all'art. 1, lett. a), sono realizzate, tra l'altro, attraverso iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento al lavoro;

VISTA la L. 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;

VISTO il Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, con cui è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196", con specifico riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ed in cui all'art. 7, lett. f), è fissata in 24, (numero ventiquattro), mesi la durata massima dei tirocini per le persone diversamente abili;

RICHIAMATO il citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'art. 39, recante il titolo "assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap", nel quale è prescritto che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

RICHIAMATO inoltre l'art. 35 del citato D.Lgs. n. 165/2001, concernente il reclutamento del personale, ove al comma 2 è disposto che le assunzioni obbligatorie, da parte di Amministrazioni Pubbliche dei soggetti di cui alla L. n. 68/99, avvengono per chiamata numerica degli iscritti alle liste di collocamento ai

sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, ed è prescritto altresì che per il coniuge superstite e per i figli di personale deceduto nell'espletamento del servizio, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 466/80 le assunzioni avvengono per chiamata nominativa;

CONSIDERATO che con la L.R. 8 settembre 1999, n. 29, "Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e i servizi integrati per l'impiego", all'art. 4 funzioni e compiti attribuiti alle Province, sono state delegate alle Province le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, ivi compresi i compiti concernenti il "collocamento obbligatorio";

VISTO l'art. 5, Commissione permanente per l'Impiego, della citata L.R. n. 29/98, in cui è prescritta la costituzione della Commissione Regionale permanente per l'impiego tripartita, ed essa è riconosciuta quale sede di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro di competenza regionale;

VISTA la circolare n. 77/99 del Ministero del Lavoro e della P.S., Dir. Gen. per l'impiego, Divisione III, avente per oggetto la "Disciplina generale del collocamento obbligatorio", l'introduzione delle convenzioni di cui all'art. 11, della L. 68/99, è definito come uno dei punti qualificanti della riforma improntata a favorire l'inserimento lavorativo attraverso programmi specifici e mirati di integrazione della persona disabile;

VISTO altresì il D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, "Regolamento recante modificazioni al Capo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 176, S.G., Parte I, del 30/07/1997, con particolare riferimento alle modalità di assunzione ed alle modalità di svolgimento delle prove selettive;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di col-

locamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68";

VISTO il Provvedimento della Conferenza Unificata tra Stato e Regioni, datato 16 novembre 2006, che reca il titolo di "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131" (Repertorio atti 992/CU), pubblicato sulla G.U. n. 285 del 7/12/2006, di seguito richiamato con la denominazione di "Intesa";

RILEVATO che, nel delimitare il campo di applicazione di detta "Intesa", all'art. 1, c. 1, si stabilisce che essa trova applicazione, in coerenza con la normativa regionale in materia, alle assunzioni dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della L. 68/99 con particolare riferimento ai tirocini formativi realizzati, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili;

PRESO ATTO inoltre delle principali prescrizioni oggetto dell'"Intesa", nei punti di seguito indicati:

1. la determinazione del numero di posti per i quali attivare i tirocini formativi finalizzati all'occupazione, la cui percentuale non può essere né inferiore al 30% e né superiore all'80% dei posti da coprire con i lavoratori disabili;
2. l'adozione di tale programma di inserimento è comunque soggetta a procedure di evidenza pubblica con l'obbligo di dare adeguata pubblicità di tali programmi;
3. l'obbligo di stipulare specifiche convenzioni tra le singole Amministrazioni, che sono soggette agli obblighi del collocamento obbligatorio e che attivano i programmi previsti al comma 1, art. 2, dell'"Intesa", e gli Uffici provinciali competenti, di cui all'art. 6, L. 68/1999;
4. le indicazioni di metodo e di merito che il testo di dette Convenzioni deve riportare obbligatoriamente;
5. la possibilità di chiamata diretta nominativa, fino ad un massimo del 40% delle

percentuali fissate nei programmi e nelle convenzioni definiti con le modalità di cui sopra, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o una invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi al lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione;

6. la possibilità di procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della stessa "Intesa", abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni.

ACQUISITO il preventivo parere della Commissione Regionale permanente per l'Impiego tripartita, che è stato reso in forma positiva nella riunione di cui al verbale del 6 aprile 2007;

VISTA la nota dell'Ufficio Lavoro e Territorio, Prot. n. 227364/74.AA del 19 novembre 2007, indirizzata alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione III, del Ministero del Lavoro e della P.S., e recante all'oggetto presentazione di quesito e richiesta di parere in merito all'"Intesa", di cui trattasi;

VISTA la nota della citata Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione III - Ministero del Lavoro e della P.S., Prot. n. 13/III/0027832 del 27/11/2007, che testualmente recita: "... qualora i soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio non avessero completato alla data del 7/12/2006, l'arco temporale di due anni nell'espletamento di tirocini e di attività lavorative, si ritiene, in coerenza di sistema e per evitare disparità di trattamento, che il datore di lavoro pubblico possa comunque usufruire dei benefici di cui all'art. 7 dell'intesa, ..., procedendo quindi ad assumere nominativamente tali soggetti e a computarli nell'aliquo-

ta d'obbligo prevista dall'art. 3, della L. n. 68/99";

VISTA la D.G.R. n. 1645 del 5 luglio 2004, con la quale sono stati approvati gli "indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del D.Lgs. n. 297/2002, con particolare riferimento al Titolo IV, Assunzione dei lavoratori ed avviamento a selezione presso le PP.AA.;

VISTA la D.G.R. n. 1333 del 18 settembre 2006, recante "Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro (D.Lgs. n. 297/2002), di cui alla D.G.R. n. 1645 del 5/07/2004";

RITENUTO di dover prendere atto del Provvedimento 16 novembre 2000 della Conferenza Unificata tra Stato e Regioni, che reca il titolo di "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131", che per opportuno riscontro si allega alla presente deliberazione così come estratto dalla G.U.R.I. n. 285 del 7/12/2006 (allegato n. 1);

RITENUTO altresì di dover approvare lo schema tipo delle convenzioni che devono essere stipulate tra le singole Amministrazioni, soggette agli obblighi del collocamento obbligatorio e che attivano i programmi previsti al comma 1, art. 2, dell'"Intesa", e gli Uffici provinciali competenti, di cui all'art. 6, L. 68/1999, il cui testo si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

RITENUTO inoltre di dover formulare ed emanare le "Direttive operative", atte a disciplinare gli adempimenti procedurali utili e necessari ad attivare i programmi dei tirocini finalizzati, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, al Lavoro, alla Cultura ed allo Sport;

AD UNANIMITÀ di voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa descritte, che qui si intendono richiamate ed assunte integralmente:

1. di prendere atto del Provvedimento 16 novembre 2006 della Conferenza Unificata tra Stato e Regioni, che reca il titolo di "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131", che per opportuno riscontro si allega alla presente deliberazione come estratto dalla G.U.R.I. n. 285 del 7/12/2006 (allegato n. 1), prendendo altresì atto del positivo parere espresso dalla competente Commissione Regionale;
2. di approvare lo schema tipo delle convenzioni che devono essere stipulate, ai sensi del comma 1, art. 6, cit. Intesa, tra le singole Amministrazioni, soggette agli obblighi del collocamento obbligatorio e che attivano i programmi previsti al comma 1, art. 2, dell'"Intesa", e gli Uffici provinciali competenti, di cui all'art. 6, L. 68/1999, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 2), autorizzando nel contempo la stipula di dette convenzioni;
3. di approvare, nel testo allegato alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 3), le "Direttive operative", finalizzate a disciplinare gli adempimenti del procedimento amministrativo necessario per attivare e realizzare i programmi dei tirocini formativi finalizzati all'occupazione nella Pubblica Amministrazione;
4. di notificare il presente atto a tutte le Amministrazioni pubbliche locali operanti sul territorio regionale;
5. di prendere atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul B.U.R.B.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato n. 1  
alla D.G.R. n. 36 del 13/01/2010

Estratto dalla  
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n. 285 del 07.12.2006

CONFERENZA UNIFICATA

*Provvedimento 16 novembre 2006*

**Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Repertorio atti 992/CU)**

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 16 novembre 2006;

visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento all'art. 11, disciplinante le convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa;

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'art. 39, che prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali;

considerato che, in attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso lo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili;

considerato che le regioni e gli enti locali, nel condividere la necessità di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si faccia ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003;

considerato che l'Ufficio legislativo per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con nota del 13 luglio 2006, ha reso noto di accogliere la richiesta di fare ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 in luogo della richiamata direttiva;

considerato che l'argomento in parola è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 marzo 2006 e del 20 aprile 2006;

considerato che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi l'8 novembre 2006 è stato condiviso il testo dell'intesa in oggetto che è stata trasmessa, in data 10 novembre 2006, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni ed agli enti locali;

acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali;

sancisce la seguente intesa

tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

#### Art. 1.

##### Campo d'applicazione

1. Nelle more dell'adozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la presente intesa si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, alle assunzioni dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili;

#### Art. 2.

##### Determinazione del numero di posti

1. ferme restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 68/1999, individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei tirocini di cui all'art. 6 della presente intesa. Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra può essere destinato a lavoratori disabili di cui all'art. 6, comma 2, della presente intesa.

2. per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla

legge n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali riservate o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti.

### Art. 3.

#### Pubblicità dei posti da coprire

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione, di appositi avvisi delle proprie determinazioni in ordine alla qualità dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono necessariamente recare l'indicazione:

- a) del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonché delle funzioni da svolgere;
- b) del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;
- c) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, in data antecedente a quella dell'avviso, nell'ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione;
- d) dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
- e) delle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di cui al successivo art. 6.

### Art. 4.

#### Ammissione al tirocinio

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 2, le graduatorie per l'ammissione al tirocinio sono predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio.

2. In ogni caso, qualunque sia la modalità di scelta operata, gli interessati sono ammessi al tirocinio, secondo la procedura prevista ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 68 del 1999.

### Art. 5.

#### Inquadramento in ruolo

1. Al termine del periodo di tirocinio, debbono essere effettuati la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 e l'accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio.

2. I disabili, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nell'area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.

## Art. 6.

Tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999

1. Le convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le singole amministrazioni o le sedi e gli uffici periferici delle stesse e i servizi per l'impiego competenti per territorio di cui all'art. 6 della legge n. 68 del 1999, devono indicare:

- a) la durata della convenzione;
- b) le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio finalizzato all'assunzione, che non può, comunque, essere superiore a ventiquattro mesi;
- c) il numero dei posti da coprire;
- d) i tempi e le modalità di assunzione, che la singola amministrazione si impegna ad effettuare con individuazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali, volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione.

2. La convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi al lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.

3. la chiamata nominativa è, comunque, assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2.

4. Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione di cui all'art. 11 della legge 68/1999 possono essere programmate secondo una scansione predefinita, nel corso dell'intero periodo di validità della convenzione medesima.

5. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti di cui al comma 1, non procedono ad avviamenti d'ufficio ai sensi della legge n. 68/1999, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata della convenzione.

6. Il servizio competente, qualora riscontri nell'attività periodica di verifica di cui al comma 1, lettera d), il mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata, con atto formale di diffida ne richiederà l'adempimento entro trenta giorni, decorsi i quali e, persistendo il comportamento inadempiente dell'amministrazione contraente, la convenzione si intende immediatamente risolta. Il servizio provinciale competente procede all'avviamento d'ufficio con riferimento alle funzioni da svolgere già individuate nella convenzione.

## Art. 7.

Norme transitorie

1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni.

2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.

Roma, 16 novembre 2006

Il Presidente: **LANZILLOTTA**

Il segretario: **BUSIA**

**Allegato 3**  
**alla D.G.R. n. 36 del 13/01/2010**

**DIRETTIVE OPERATIVE**

concernenti il

**PROVVEDIMENTO SANCITO DALLA CONFERENZA UNIFICATA** tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali in data 16 novembre 2006 e recante : “**INTESA IN MATERIA DI DIRITTI AL LAVORO DEI DISABILI** in attuazione dell’art. 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e dell’art. 39 del D. Lgs. 30 marzo 2001, Intesa ai sensi dell’art. 8. comma 6, delle Legge 5 giugno 2003, n. 131”

**IN ATTUAZIONE** del PROVVEDIMENTO DELLA CONFERENZA UNIFICATA del 16 novembre 2006, recante : “**INTESA IN MATERIA DI DIRITTI AL LAVORO DEI DISABILI** in attuazione dell’art. 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e dell’art. 39 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Intesa ai sensi dell’art. 8. comma 6, delle Legge 5 giugno 2003, n. 131”;

**IN ESECUZIONE** delle disposizione e delle prescrizioni legislative di seguito richiamate:

1. la L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
2. la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: “Norme di diritto al lavoro dei disabili”, con particolare riferimento alle convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa, disciplinate dall’art. 11 come specifico strumento di programma mirante all’inserimento lavorativo degli stessi disabili;
3. il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
4. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’art. 1, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68”, con particolare attenzione alle funzioni attribuite alle Commissioni, di cui all’art. 4, L. 05 febbraio 1992, n. 104, in materia di accertamento delle condizioni di disabilità e di modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo per la permanenza dello stato invalidante, nonché delle funzioni attribuite alla stessa Commissione, unitamente al Comitato tecnico di cui all’art. 6, c.2, lett. b), cit. L. 68/99, nella definizione del profilo socio lavorativo e nella diagnosi funzionale della persona con disabilità;
5. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succ. mod., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con riferimento particolare all’art. 39, ove è prescritto che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di disabilità con l’attivazione delle convenzioni di cui all’art. 11 della l. n. 68/1999 sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché all’art. 35, che disciplina in generale il reclutamento del personale nella P.A.;

6. la L.R. 20 Luglio 2001, n. 28 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili", con particolare riferimento al comma 2, art. 9, ove sono stati individuati nei servizi provinciali per il lavoro gli uffici competenti a stipulare le convenzioni per l'inserimento mirato e le convenzioni di integrazione lavorativa, di cui al cit. art. 11, L. 68/99, prescrive l'articolazione dei contenuti di dette convenzione in termini di durata, di qualifiche, di requisiti professionali e attitudinali dei lavoratori:

**VISTA** la D.G.R. n. 1645 del 5 luglio 2004, con la quale sono stati approvati gli "indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del D. Lgs. n. 297/2002, con particolare riferimento al titolo IV, assunzione dei lavoratori ed avviamento a selezione presso le PP.AA:

**VISTA** la D.G.R. n. 1333 del 18 settembre 2006, recante "modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro (D. Lgs. N. 297/2002), di cui alla D.G.R. n. 1645 del 05.07.2004";

**VISTA** la D.G.R. n. 1332 dell'8 agosto 2008, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche agli Indirizzi Operativi in materia di Riforma del Sistema Pubblico di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro (D. Lgs. 297/2002), di cui alla D.G.R. n. 1645 del 05.07.2004 ed alla D.G.R. n. 1333 del 15.08.2006, con particolare riferimento all'avviamento a selezione presso le PP.AA. ed alle procedure esecutive in materia di assunzione presso la P.A. dei lavoratori diversamente abili;

**RICHIAMATA** la nota dell'Ufficio Lavoro e Territorio, Prot. n. 227364/74.AA del 19 nov 2007, indirizzata alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione III, del Ministero del Lavoro e della P.S., e recante all'oggetto: "presentazione di quesito e richiesta di parere" in merito all'"intesa", di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che la nota della citata Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione III – Ministero del Lavoro e della P.S., Prot. n. 13/III/0027832 del 27.11.2007, di riscontro alla nota regionale, testualmente recita: "*... qualora i soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio non avessero completato alla data del 07.12.2006, l'arco temporale di due anni nell'espletamento di tirocini e di attività lavorative, si ritiene, in coerenza di sistema e per evitare disparità di trattamento, che il datore di lavoro pubblico possa comunque usufruire dei benefici di cui all'art. 7 dell'intesa, ... , procedendo quindi ad assumere nominativamente tali soggetti e a computarli nell'aliquota d'obbligo prevista dall'art. 3, della L. n. 68/99*";

**RILEVATA L'OPPORTUNITÀ** di definire gli adempimenti da mettere in atto negli stessi procedimenti, in ossequio ai principi di adeguatezza, competenza e sussidiarietà e al fine di assicurare l'uniformità degli adempimenti e la semplificazione delle procedure amministrative,:

Tanto visto e considerato, sono fissate nell'articolato che segue le

## **DIRETTIVE OPERATIVE**

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

Le procedure di attuazione del citato Provvedimento sancito nella Conferenza Unificata, datato 16 novembre 2006, si applicano alle assunzioni dei lavoratori diversamente abili effettuate da parte delle Amministrazioni pubbliche (in seguito richiamate come "Amministrazioni pubbliche attuatrici") mediante l'attivazione e realizzazione di tirocini formativi formalizzata con la stipula

delle convezioni per l'inserimento mirato e delle convenzioni di integrazione lavorative di cui all'art. 11 della cit. L. 68/99.

Tale procedura di inserimento lavorativo attraverso l'effettuazione di un tirocinio formativo si applica ad una percentuale comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento dei posti di lavoro non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, in esecuzione degli obblighi di cui alla citata L. 68/99.

## **Art. 2 - Norme generali di riferimento in materia di reclutamento del personale nelle Amministrazioni pubbliche**

Le norme generali, che attengono alle assunzioni del personale alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, sono fissate all'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e quelle concernenti l'assunzione delle persone con disabilità sono richiamate nell'art. 39 del citato D. Lgs. 165/2001:

Alla luce di tali principi generali, le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni avvengono con contratto individuale di lavoro e secondo le seguenti modalità:

- a) ... omissis ...;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo profilo della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professioni (chiamata numerica);
- c) per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con la mansione da svolgere, e nel rispetto della limitazione di cui alla lettera precedente;
- d) per chiamata nominativa, ai sensi del comma 2, art. 6, citata INTESA, nonché del comma 2, art. 11, L. 68/99, in ragione del massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, mediante stipula di convenzione di lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del Testo Unico delle pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1/978 e succ. mod. ed integr., o invalidi del lavoro o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- e) per chiamata diretto-nominativa, quando trattasi del coniuge superstite e dei figli del personale delle forze armate, delle forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla L. 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 3 – Adempimento preliminare: obbligo di comunicazione previsto dall'art. 34/bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalla L. 16.01.2003 n. 3**

La comunicazione preventiva alle procedure di reclutamento prevista dall'art. 34-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve essere effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche debbano procedere all'assunzione di persone diversamente abili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

La comunicazione in questione, da effettuarsi all'indirizzo delle strutture regionali e provinciali competenti, è funzionale alla preventiva verifica della possibile ricollocazione del personale in disponibilità, considerando che la mancanza di assolvimento dell'obbligo prescritto determinerebbe una minor tutela del personale pubblico collocato in disponibilità rispetto agli altri pubblici dipendenti.

Le assunzioni effettuate in violazione dell'art. 34/bis del D. Lgs. 165/01 e della L. 16.01.2003, n. 3, sono nulle di diritto.

#### **Art. 4 - Determinazione del numero di posti da coprire e definizione del programma di inserimento lavorativo mediante tirocini formativi**

Le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, in applicazione della citata "Intesa", individuano entro il mese di febbraio di ciascun anno, e per il primo anno di attuazione della presente Deliberazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa Deliberazione sul B.U.R., una percentuale di posti comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento, di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione di tirocini formativi, di cui all'art. 6 della citata Intesa e dell'art. 11 della L. 68/99.

Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra può essere destinata ai lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del Testo Unico delle pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1/978 e succ. mod. ed integr., o invalidi del lavoro o lavoratori disabili con handicap intellettuale psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; per i quali è prevista la chiamata nominativa in funzione della stipula di convenzione per l'effettuazione dei tirocini formativi.

Per la copertura della restante quota di posti riservati alle persone con disabilità, l'Amministrazione pubblica utilizza gli ordinari istituti previsti dalla L. n. 68/99, o procede a richiesta numerica da effettuare presso i competenti servizi provinciali.

#### **Art. 5 - Presentazione dei programmi di tirocini formativi**

Le Amministrazioni pubbliche interessate ad attivare tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili (in seguito dette "Amministrazioni pubbliche attuatrici"), entro il mese di febbraio di ciascun anno, e per il primo anno di attuazione della presente Deliberazione, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa Deliberazione sul B.U.R., presentano agli Uffici Provinciali competenti il programma dei tirocini formativi che intendono realizzare, avvalendosi a titolo esemplificativo, del modello che si allega (allegati n. 3/A e 3/B).

Il programma deve contenere necessariamente le seguenti indicazioni:

- il numero dei posti di lavoro da coprire, in rapporto percentuale alla quota di riserva obbligatoria da coprire con persone portatrici di disabilità;
- l'indicazione dell'eventuale previsione in ordine all'inserimento con chiamata nominativa, nei limiti del quaranta per cento dei posti previsti, di lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, di cui al D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro o lavoratori disabili con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- la tipologia del rapporto di lavoro, unitamente alla funzione ed alle mansioni da svolgere, in relazione a ciascun tirocinio;
- il titolo di studio richiesto e gli ulteriori requisiti scolastici e professionali necessari;
- il requisito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della L. n. 68/99 in data antecedente a quella dell'avviso pubblico, di cui al succ. art. 7, con riferimento all'ambito territoriale da interessare;
- la durata dei singoli tirocini, che non potrà eccedere i ventiquattro mesi;
- le linee fondamentali del programma formativo in base alle quali dovrà svolgersi il periodo finalizzato all'assunzione;
- le modalità ed i criteri di selezione, i contenuti delle prove di idoneità e dei colloqui cui potranno essere sottoposti i candidati nel processo di selezione;

- l'indicazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio, volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione;
- tipologia delle verifiche e dei controlli da effettuare sul regolare svolgimento del tirocinio formativo, unitamente alle loro modalità di espletamento ed alla loro periodicità che dovrà essere almeno trimestrale; avendo cura che tali controlli vengano effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti che sono incaricati della gestione;
- gli esiti attesi, che al termine del periodo di tirocinio, previa verifica del permanere dello stato invalidante e delle condizioni di invalidità, e previo accertamento delle capacità lavorative residue e della loro compatibilità con le mansioni da svolgere, sono ritenuti necessari e sufficienti perché sia disposta l'immissione, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli della amministrazione pubblica, nell'area e nel profilo professionale per il quale si è svolto con profitto il tirocinio;
- i tempi e le modalità delle assunzioni, che l'Amministrazione procedente si impegna ad effettuare;
- l'eventuale scansione temporale delle assunzioni previste in programma, nonché l'eventuale scansione delle assunzioni obbligatorie previste dall'art. 11 della L. 68/99, nel corso dell'intero periodo di validità della convenzione di cui al succ. art. 6.

#### **Art. 6 – Funzioni e compiti della Regione**

Il programma dei tirocini dovrà essere inviato anche alla Regione Basilicata, Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport, Ufficio Lavoro e Territorio, cui spettano i compiti, oltre che di programmazione, di coordinamento e di controllo in itinere ed ex post.

Nell'applicazione delle procedure delle presenti "Direttive operative", in ossequio al disposto di cui all'art. 6, c.1, della L.R. n. 20 luglio 2001, n. 28, è competenza dell'Ufficio Lavoro del Dipartimento Formazione di realizzare il coordinamento, il controllo e l'indirizzo degli uffici competenti delle Province, e di provvedere al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi e dei risultati ottenuti, anche ai fini della raccolta dati nella prospettiva del costituendo Osservatorio regionale per la disabilità.

Ai sensi della L.R. 08.09.1998, n. 29, la Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, nell'ambito della più generale competenza concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del Lavoro, in ossequio ai principi di cui all'art. 117, c. 3, Titolo V, parte II, della Carta Costituzionale.

#### **Art. 7 - Procedure di approvazione di programmi**

I competenti Servizi provinciali, entro i successivi 90 giorni dai termini di presentazione indicato al prec. art. 5, provvedono ad esaminare e valutare i programmi dei tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo, richiedendo a tal fine le integrazioni e le modifiche che sono ritenute necessarie.

Detti programmi, così istruiti, sono sottoposti alla valutazione della Commissione provinciale permanente tripartita, che, istituita ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 29/98, interviene quale organo di concertazione e di consultazione sociale.

Entro lo stesso termine, come indicato al primo comma, i programmi sono approvati e la loro approvazione è formalmente notificata all'indirizzo delle singole Amministrazioni pubbliche attuatrici, che potranno avviare il processo di attuazione degli stessi programmi secondo le indicazioni operative che seguono.

Da parte dei competenti Servizi provinciali i programmi approvati ed attivati con la stipula delle relative convenzioni sono comunicati alla Regione Basilicata, Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport, Ufficio Lavoro e Territorio, onde consentire la predisposizione e l'attivazione degli adempimenti di competenza.

### **Art. 8 - Stipula della Convenzione**

Ai fini della realizzazione dei programmi, si richiede la stipula delle convenzioni, di cui all'art. 11 della L. n. 68/99, e dell'art. 39 del D. Lgs. N. 165/2001, tra le singole Amministrazioni pubbliche attuatrici e i Servizi provinciali per l'impiego competenti, avvalendosi del testo approvato con deliberazione della giunta regionale.

La Convenzione deve recare specificate le indicazioni che seguono:

- a) la durata della Convenzione;
- b) le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio;
- c) il numero dei posti da coprire;
- d) i tempi e le modalità delle assunzioni che la singola Amministrazione attuatrice si impegna ad effettuare, con l'indicazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali, volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione.

Le convenzioni sono sottoscritte dai dirigenti dei Servizi provinciali per il lavoro competenti ed i legali rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche attuatrici, o da loro delegati con atto formale di delega.

### **Art. 9 - Procedure di evidenza pubblica in ordine ai posti da coprire**

Le amministrazioni pubbliche attuatrici provvedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante pubblicazione di appositi avvisi, delle proprie determinazioni in ordine alla qualità dei posti da coprire ed alla tipologia delle funzioni da svolgere

Anche la chiamata nominativa, di cui al comma 3, art. 6, della citata "Intesa", è assoggettata a criteri di trasparenza ed a procedure aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione che dà titolo alla stessa chiamata nominativa.

Gli avvisi di cui al 1° comma devono necessariamente recare le seguenti indicazioni:

1. il numero dei posti, la tipologia del rapporto di lavoro, le funzioni da svolgere;
2. il titolo di studio ed i requisiti scolastici e professionali richiesti;
3. l'iscrizione agli elenchi (liste provinciali), di cui all'art. 8, L. n. 68/99, in data antecedente a quella dell'Avviso, con riferimento all'ambito territoriale individuato;
4. i requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi,
5. le modalità di svolgimento del tirocinio stabilite

### **Art. 10 - Procedure di ammissione al tirocinio**

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art. 6, dell' "Intesa" per l'eventuale chiamata nominativa dei disabili aventi titolo, le graduatorie per l'ammissione al tirocinio sono predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio.

In ogni caso, qualunque sia la modalità di scelta operata, gli interessati sono ammessi al tirocinio finalizzato secondo la procedura prevista ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della L. n. 68/99, ossia previo accertamento delle condizioni di disabilità da parte delle Commissioni di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. del 13 gennaio 2000,

### **Art. 11 - Ammissibilità di ricorsi**

Nel processo di attuazione dei programmi di tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo dei disabili è fatto salvo il diritto, riconosciuto agli aventi titolo, di ricorsi che possono essere presentati

nelle sedi competenti avverso le procedure di chiamata numerica e nominativa, di selezione e/o di ammissione al tirocinio,.

Le amministrazioni pubbliche, alle quali è presentato il ricorso, provvedono a valutarlo ed a fornire al ricorrente gli esiti della valutazione nelle forme e nei termini di rito.

#### **Art. 11 – Svolgimento dei programmi di tirocinio**

Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi provinciali competenti non procedono ad avviamenti d'ufficio ai sensi della L. n. 68/1999, per le unità lavorative dedotte in convenzione e per l'intera durata della Convenzione.

Durante il periodo di svolgimento dei tirocini, saranno effettuate, con periodicità almeno trimestrale, azioni di verifica e controllo sul corretto svolgimento delle attività.

Tali azioni di verifica potranno essere effettuate sia disgiuntamente che congiuntamente dalle Amministrazioni che a vario titolo sono responsabili dell'attuazione del programma: la Regione Basilicata, l'Amministrazione provinciale di riferimento e l'Amministrazione pubblica attuatrice.

#### **Art. 12 – Inquadramento in ruolo**

Al fine dell'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio, al termine dello stesso, devono essere effettuati la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità, di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000, e l'accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni e mansioni da svolgere.

I disabili, dichiarati idonei, sono inquadrati nei ruoli dell'amministrazione precedente, nell'area e nel profilo professionale per il quale è stato svolto il tirocinio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

#### **Art. 13 – Adempimento degli esiti del programma**

I servizi competenti, qualora riscontrino nella periodica attività di verifica, il mancato adempimento degli obblighi assunti da parte dell'amministrazione attuatrice, alla scadenza temporale convenzionata, con formale atto di diffida ne richiederanno l'adempimento entro trenta giorni.

Decorso i trenta giorni del termine di diffida, ove il comportamento inadempiente dell'Amministrazione pubblica attuatrice dovesse persistere, la convenzione si intende immediatamente rescissa ed il Servizio provinciale competente procede all'avviamento lavorativo d'ufficio, con riferimento alle funzioni da svolgere individuate nella convenzione.

#### **Art. 14 – Norma transitoria**

In via transitoria e limitatamente alla prima fase di attuazione della "Intesa" di cui al citato Documento della Conferenza Unificata, le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/99 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all'assunzione di lavoratori disabili che abbiano svolto presso le amministrazioni pubbliche attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività lavorativa per almeno due anni.

In forza dell'art. 7 della cit. "Intesa" e secondo il parere espresso dalla Direzione generale del Mercato del Lavoro – Divisione III – Ministero del Lavoro e della P.S., è "consentita la possibilità di assunzione, con chiamata nominativa, di soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio ed il loro computo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. n. 68/99, da parte del datore di lavoro pubblico presso il quale i soggetti siano stati impiegati in attività di tirocinio o di lavoro, anche se in modo non continuativo e presso PP.AA. diverse, per la durata di almeno due anni alla data di entrata in vigore dell' "Intesa", corrispondente al 07.12.2006, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 285".

In attuazione del citato parere ministeriale, "..., qualora i soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio non avessero completato, alla data del 07.12.2006, l'arco temporale di due anni nell'espletamento di tirocini e di attività lavorative, ... il loro datore di lavoro pubblico può comunque usufruire dei benefici di cui all'art. 7 dell' "Intesa", in deroga al summenzionato principio di carattere generale, procedendo quindi ad assumere nominativamente tali soggetti e a computarli nell'aliquota d'obbligo prevista dall'art. 3 della L. n. 68/99".

#### **Art. 15 – Adempimento transitorio**

In via transitoria, per la prima applicazione nell'annualità 2008 della procedura di cui al prec. art. 5, le Amministrazioni pubbliche attuatrici presentano il programma dei tirocini formativi che intendono realizzare, entro il termine dei 90 giorni successivi alla data di pubblicazione delle presenti Direttive sul B.U.R.

Allegato n. 3/A

Fac-simile di domanda  
per la presentazione dei programmi di tirocini formativi finalizzati

Carta Intestata  
dell'Amministrazione Pubblica attuatrice

PROVINCIA DI POTENZA/MATERA  
UFFICIO  
INDIRIZZO  
SEDE

REGIONE BASILICATA  
DIP/TO FORMAZIONE LAVORO  
CULTURA SPORT  
UFFICIO LAVORO E TERRITORIO  
Viale della Regione Basilicata  
POTENZA

**Oggetto:** presentazione di programma di tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone diversamente abili

**Riferimento:** INTESA IN MATERA DI DIRITTI AL LAVORO DEI DISABILI in attuazione dell'art. 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e dell'art. 39 del D. Lgs. 30 marzo 2001, Intesa ai sensi dell'art. 8. comma 6, delle Legge 5 giugno 2003, n. 131"

In allegato

Si trasmette

il programma dei tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con disabilità alle dipendenze di questa Amministrazione pubblica, e

si chiede

l'approvazione dello stesso programma a codesto Ufficio Provinciale per il Lavoro

A tal fine si allega l'atto amministrativo (Deliberazione di Giunta comunale e/o Determinazione dirigenziale), con cui il predetto programma è stato approvato.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

Allegato 3/B  
Articolazione esemplificativa  
del programma

**PROGRAMMA DI TIROCINI FORMATIVI  
FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ  
ai sensi della D.G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Il programma deve contenere necessariamente le seguenti indicazioni:

- il numero dei posti di lavoro da coprire, in rapporto percentuale alla quota di riserva obbligatoria da coprire con persone portatrici di disabilità;
- l'indicazione dell'eventuale previsione in ordine all'inserimento con chiamata nominativa, nei limiti del quaranta per cento dei posti previsti, di lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, di cui al D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro o lavoratori disabili con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- la tipologia del rapporto di lavoro, unitamente alla funzione ed alle mansioni da svolgere, in relazione a ciascun tirocinio;
- il titolo di studio richiesto e gli ulteriori requisiti scolastici e professionali necessari;
- il requisito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della L. n. 68/99 in data antecedente a quella dell'avviso pubblico, di cui al succ. art. 7, con riferimento all'ambito territoriale da interessare;
- la durata dei singoli tirocini, che non potrà eccedere i ventiquattro mesi;
- le linee fondamentali del programma formativo in base alle quali dovrà svolgersi il periodo finalizzato all'assunzione;
- le modalità ed i criteri di selezione, i contenuti delle prove di idoneità e dei colloqui cui potranno essere sottoposti i candidati nel processo di selezione;
- l'indicazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio, volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione;
- tipologia delle verifiche e dei controlli da effettuare sul regolare svolgimento del tirocinio formativo, unitamente alle loro modalità di espletamento ed alla loro periodicità che dovrà

essere almeno trimestrale; avendo cura che tali controlli vengano effettuati da soggetti terzi rispetto al soggetti che ne sono incaricati della gestione;

- gli esiti attesi, che al termine del periodo di tirocinio, previa verifica del permanere dello stato invalidante e delle condizioni di invalidità, e previo accertamento delle capacità lavorative residue e della loro compatibilità con le mansioni da svolgere, sono ritenuti necessari e sufficienti perché sia disposta l'immissione, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli della amministrazione pubblica, nell'area e nel profilo professionale per il quale si è svolto con profitto il tirocinio;
- i tempi e le modalità delle assunzioni, che l'Amministrazione procedente si impegna a rispettare;
- l'eventuale scansione temporale delle assunzioni previste in programma, nonché l'eventuale scansione delle assunzioni obbligatorie previste dall'art. 11 della L. 68/99, nel corso dell'intero periodo di validità della convenzione di cui all'art. 6 dell' "Intesa".